



*Ministero dell' Ambiente e della
Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte seconda, Titoli I e III, e relativi allegati;

VISTO l’articolo 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1° marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare cambia la propria denominazione in Ministero della Transizione Ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173 (recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”), il quale all’art. 4 prevede che “Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica” (comma 1) e che “Le denominazioni di «Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica» e «Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della Transizione Ecologica» (comma 3);

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (ora Ministero della cultura), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTA l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.152/2006 dalla Raffineria di Gela S.p.A. con nota prot. RAGE/AD/648/T del 29 novembre 2021, acquisita in data 06 dicembre 2021 al prot. MATTM/136501, relativa al progetto “Biojet e Potenziamento sezione Degumming dell’impianto BTU”;

VISTA la documentazione fornita dal Proponente a corredo dell’istanza di VIA;

PRESO ATTO che il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 18) *“Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato”*;

CONSIDERATO che il progetto prevede il potenziamento della sezione di degommazione dell'impianto POT/BTU, mediante l'introduzione di una quarta linea, e la realizzazione della sezione Biojet nell'unità 308 di isomerizzazione, che permetterà la produzione di HVO Jet-fuel in aggiunta a HVO Diesel e HVO Naphtha, HVO GPL e Fuel Gas. Le modifiche in progetto all'impianto di pretrattamento POT/BTU consentiranno la lavorazione, anche al 100%, di cariche di seconda e terza generazione, mantenendo tuttavia inalterata la capacità di lavorazione attualmente autorizzata pari a 816.000 t/anno. Le modifiche presso l'unità 308 di isomerizzazione, con l'implementazione della sezione Biojet, consentiranno, invece, la diversificazione dei prodotti, mantenendo tuttavia inalterata la capacità produttiva attualmente autorizzata della BioRaffineria pari a 680.000 t/a.;

CONSIDERATO che l'area interessata dal progetto è limitrofa ai siti della Rete Natura 2000 denominati “Biviere e Macconi di Gela” (SIC ITA050001) e “Torre Manfreda, Biviere e piana di Gela” (ZPS ITA050012), ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs.152/2006, il Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale comprende la Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/97;

VISTA la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le Autorizzazioni ambientali dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 22 dicembre 2021;

PRESO ATTO che nel corso dell'intera istruttoria non sono state presentate osservazioni, espresse ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs.n.152/2006;

VISTA la nota prot. RAGE/AD/394/T del 27 luglio 2022 assunta in pari data al prot. MiTE/93668, con cui la società ha fornito delle integrazioni documentali inerenti allo Studio di Impatto Ambientale e la Valutazione di incidenza al fine di tenere conto degli impatti prodotti dall'utilizzo dei rifiuti degli oli esausti di frittura (UCO);

ACQUISITO il parere favorevole subordinato al rispetto di una condizione del Ministero della cultura, reso con nota prot. 1712-P del 18 gennaio 2023, acquisita in pari data con prot. MiTE/6563;

ACQUISITO, con prot. MiTE/136447 del 03 novembre 2022, il parere tecnico istruttorio positivo con condizioni n. 336 del 24 ottobre 2022, espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS. Con il detto parere la Commissione si è espressa anche in merito alla richiesta di revisione della prescrizione A.8 (ID_VIP: 8288), così come richiesto con il parere CTVA n. 274 del 10 giugno 2022;

PRESO ATTO che, quanto ai predetti siti della Rete Natura 2000, la Sottocommissione VIA - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, nel parere n. 336 del 24 ottobre 2022 ha accertato che l'area di intervento non rientra in aree appartenenti alla Rete Natura 2000, e che la contenuta fase di cantiere consente di non prevedere variazioni d'impatto a causa del progetto su habitat e specie né sugli obiettivi di conservazione dei siti;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere favorevole subordinato al rispetto di una condizione del Ministero della cultura, reso con nota prot. 1712-P del 18 gennaio 2023, costituito da 6 pagine;
- b) il parere tecnico istruttorio positivo con condizioni n. 336 del 24 ottobre 2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, costituito da 23 pagine;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell’articolo 25, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

Giudizio di compatibilità ambientale

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto “Biojet e Potenziamento sezione Degumming dell’impianto BTU” da realizzarsi nell’ambito dell’installazione di proprietà del Proponente nel Comune di Gela (CL), area marina canale Sicilia, proposto dalla Raffineria di Gela S.p.A., con sede in Contrada Piana del Signore, n. 35, Gela (CL), subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 2

Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS n. 336 del 24 ottobre 2022. Il proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

Art. 3

Condizioni ambientali del Ministero della cultura

1. Deve essere ottemperata la condizione ambientale del Ministero della cultura espressa nel parere reso con nota 1712-P del 18 gennaio 2023. Il proponente presenta l’istanza per l’avvio della procedura di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

Art. 4

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione generale valutazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verifica l’ottemperanza delle condizioni ambientali dell’articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l’ottemperanza della condizione ambientale di cui all’articolo 3;

2. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica effettua l’attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, di cui all’articolo 2. Il Ministero della cultura effettuerà le attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere di competenza.

3. I soggetti ed uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della cultura e alla Regione Sicilia.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i rispettivi profili di competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente ove le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Art. 5 **Disposizioni finali**

1. Il presente provvedimento è comunicato alla Raffineria di Gela S.p.A., al Ministero della cultura, alla Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Sicilia, all'ARPA Sicilia, alla Provincia di Caltanissetta, al Comune di Gela.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, trascorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

3. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero della cultura sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto mentre, per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, i cui termini di decorrenza andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco



GIANLUIGI NOCCO
Ministero della
Transizione
Ecologica
Direttore Generale
07.03.2023
08:53:32
GMT+00:00

IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT